

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI TALAMELLO

PROVINCIA DI RIMINI

C O P I A

Affissa all'Albo Pretorio  
il 21/04/2017

TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - CONFERMA ALIQUOTA  
PER L'ANNO 2017

Nr. Progr. 16

Data 10/04/2017

Seduta NR. 3

Adunanza **STRAORDINARIA** Seduta **PUBBLICA** di **SECONDA** Convocazione in data 10/04/2017 alle ore 19:00.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso locali Museo Gualtieri - Talamello, oggi 10/04/2017 alle ore 19:00 in adunanza STRAORDINARIA di SECONDA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di legge.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
UGOLINI FRANCESCA	S	DALL'ARA MASSIMO	S	SEBASTIANI MATTEO	N
POZZI GABRIELE	S	BARTOLINI DAVIDE	S		
ZUCCHI GIANLUCA	S	ROVERELLI ELISA	N		
BALDUCCI NICOLETTA	S	BECCARI IN BOLOGNA CLAUDIA	S		
TANI CRISTIAN	S	ALESSANDRINI ISABELLA	S		
Totale Presenti: 9			Totale Assenti: 2		

Assenti Giustificati i signori:

ROVERELLI ELISA; SEBASTIANI MATTEO

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA SALSI NATASCIA.

In qualità di SINDACO, la DOTT.SSA UGOLINI FRANCESCA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri: BARTOLINI DAVIDE, TANI CRISTIAN, ALESSANDRINI ISABELLA.

Il Consiglio Comunale è stato convocato dal Sindaco ai sensi dell'art.50 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 per la trattazione degli argomenti inseriti all'ordine del giorno. Presso l'ufficio di segreteria sono state depositate da 24 ore prima della seduta le proposte relative con i documenti allegati.

**OGGETTO:**

**TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2017**

Su iniziativa del Sindaco è stata predisposta la seguente proposta di deliberazione.

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1° gennaio 2014;

**PREMESSO**, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), come modificati dal D.L. n. 16 del 06/03/2014 ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità di servizi svolti nelle istituzioni scolastiche", in vigore dal 06/03/2014:

**669.** Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli.

**671.** La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

**672.** In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

**676.** L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

**677.** Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità ad esse equiparate di cui l' art. 13 comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011n n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all' IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall' art. 13 del citato decreto legge n. 201, del 2011;

**678.** Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

**679.** Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può

prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

**681.** Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

**682.** Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

- a) omissis
- b) per quanto riguarda la TASI:
  - 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
  - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

**683.** Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.....omissis....., e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

**RICHIAMATA** la deliberazione di C.C. n.40 del 29.09.2014 avente ad oggetto "Approvazione regolamento TASI";

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n.22 in data 19/05/2016 avente ad oggetto:"Approvazione aliquote TASI anno 2016", esecutiva, con la quale si determinavano le aliquote per l'annualità 2016, che vengono di seguito così riassunte:

**a) - aliquota TASI ordinaria nella misura di 1 per mille**

**TENUTO CONTO** che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TASI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**VISTO** l'art. 1, comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), così come modificato dall'art. 1, comma 42 della Legge 11/12/2016, n. 232 che estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali ;

**VISTO** l'art. 1, comma 14 lettere a), b) e d) della Legge di stabilità 2016, con cui si elimina la Tasi dagli immobili destinati ad abitazione principale sia del possessore nonchè "dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare" ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A1/, A/8 e A/9;

**DATO ATTO CHE** si intende confermare le aliquote determinate per l'anno 2017;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 1, comma 454 della Legge 11/12/20156, n. 232 (Legge di stabilità 2017) che fissava la 28/02/2017 il termine per l'approvazione del bilancio 2017/2019;
- l'art. 5, comma 11, del D. L. 30/12/2016, n. 244, (decreto Milleproroghe) ai sensi del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017 è stato prorogato al 31 marzo 2017;

**VISTI** i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta della presente delibera ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

### **PROPONE**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di confermare per l'anno 2017 la seguente aliquota TASI, salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma 14 lettera a), b) e d) della Legge 28/12/2015, n. 208;

**- aliquota TASI ordinaria nella misura di 1 per mille**

1. di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 26.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€	20.949,71
SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	€	2.000,00
SPESE MANUTENZIONE STRADE	€	57.289,20
SPESE PER ANAGRAFE	€	35.229,00

2. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n.40 del 29.09.2014 ed alla normativa vigente;
3. di dotare la relativa deliberazione della formula della immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il **SINDACO-PRESIDENTE** chiama in discussione l'argomento posto al punto n.9 dell'o.d.g. della seduta.

E' il **SINDACO** che illustra brevemente l'argomento.

Non essendoci interventi, il **SINDACO** pone ai voti l'argomenti.

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione;

Udita la breve illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco;

Richiamato il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale ed il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n.267/00;

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano,

#### **DELIBERA**

-Di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto "TASI (Tributo Servizi Indivisibili) – Conferma aliquota per l'anno 2017"

Inoltre,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con apposita ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano,

#### **DELIBERA**

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/00.

**COMUNE DI TALAMELLO**  
**PROVINCIA DI RIMINI**

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;

**IL SINDACO**

*F.to Dott.ssa Francesca Ugolini*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Dott.ssa Natascia Salsi*

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Lì, 21/04/2017

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

*F.to Rag. Graziano Mastini*

---

**ESECUTIVITA'**

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
- La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, diverrà esecutiva il \_\_\_\_\_

Lì, 21/04/2017

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

*F.to Rag. Graziano Mastini*

---

È copia conforme all'originale.

Lì, .....

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

*Rag. Graziano Mastini*

**COMUNE DI TALAMELLO**

***PROVINCIA DI RIMINI***

***DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE***

Delibera nr. **16**

Data Delibera **10/04/2017**

---

**OGGETTO**

**TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2017**

---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: **FAVOREVOLE** - (Art. 49 c.1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

Data 03/04/2017

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

*F.to Rag. Graziano Mastini*

---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: **FAVOREVOLE** - (Art. 49 c.1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

Data 03/04/2017

**IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI**

*F.to Rag. Graziano Mastini*

---